



22449-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

PUBBLICA UDIENZA
DEL 03.03.2021

SENTENZA
N. SEZ. 515

REGISTRO GENERALE
N. 46433/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mirella CERVADORO

Presidente

Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI

Rel. Consigliere

Dott. Ignazio PARDO

~~Rel.~~ Consigliere

Dott. Fabio DI PISA

Consigliere

Dott. Marco Maria MONACO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il

(omissis)

avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni dell'avv. (omissis) , difensore delle parti civili, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27/9/2019 la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado con la quale (omissis) , ad esito del

5

giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa per il reato di appropriazione indebita, aggravata dall'abuso di prestazione d'opera; secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato si era appropriato di denaro del quale aveva la disponibilità quale amministratore di un condominio.

2. Ha proposto ricorso (omissis), a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di cinque motivi.

2.1. Carezza ed illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, mancando la prova decisiva della condotta di distrazione.

I giudici di merito non hanno valutato i documenti prodotti dalla difesa, costituiti da due dichiarazioni scritte con le quali (omissis), all'epoca socio della (omissis) s.r.l., amministrata dall'imputato, ammetteva di avere sottratto i denari del condominio, escludendo ogni responsabilità di (omissis).

Senza fondamento la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente avesse tentato di preconstituirsì un alibi, considerato che egli venne a conoscenza del procedimento penale a distanza di oltre un anno dalle date in cui (omissis) scrisse le suddette dichiarazioni.

La mancata consegna della documentazione al successivo amministratore non dimostra che gli ammanchi di cassa siano attribuibili a (omissis)

In particolare, quanto agli assegni bancari, è emerso che le firme apposte sugli stessi sono riconducibili a più persone e che (omissis) ha effettuato prelievi per 1.210,00 euro, non essendo comunque dimostrato l'utilizzo delle somme per finalità proprie.

Anche l'importo di 6.874,08 euro, corrispondente alla differenza fra quanto risultante dai due consuntivi in oggetto e quanto versato dai condomini, non è stato sottratto da (omissis), il quale svolse prestazioni in favore del condominio, contabilizzate solo successivamente: si è trattato solo di un caso di *mala gestio*.

Difetta anche il dolo specifico del reato, considerato che (omissis) non ha mai perseguito e conseguito un ingiusto profitto.

2.2. Mancanza di motivazione in risposta al motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, del codice di rito.

A fronte dei dati documentali in precedenza richiamati, non si comprende come nei giudici di merito non sia insorto un dubbio sulla totale estraneità dell'imputato alla vicenda.

2.3. Violazione di legge (art. 163 cod. pen.) e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale:

la Corte non ha considerato che i due precedenti penali di ^(omissis) dei quali uno contravvenzionale, riguardano fatti commessi dieci anni prima, e che il nuovo reato non può essere considerato di grave allarme sociale.

2.4. Illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'imputato sia ben inserito nel contesto sociale, familiare e lavorativo.

2.5. Mancanza ed illogicità della motivazione sulle statuizioni civili.

Dieci condomini si sono costituiti parte civile per ottenere il risarcimento del danno, duplicando così l'azione civile promossa dal condominio nei confronti di ^(omissis) per gli stessi fatti. I condomini non hanno subito alcun danno non patrimoniale e la provvisoria è stata erroneamente determinata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati.

2. In punto di responsabilità, la difesa ha nella sostanza proposto doglianze di puro fatto, in quanto tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, *ex plurimis*, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 78072 del 28/01/2021, Portigliotti, non mass.).

Il ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Le conformi argomentazioni delle sentenze di merito, sulla base delle quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato, risultano adeguate, logiche e coerenti e danno ampiamente conto dei rilievi avanzati dai difensori,

puntualmente disattesi prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, che hanno escluso come la condotta dell'amministratore possa essere confinata nel campo della semplice *mala gestio*.

Tali rilievi di merito sono stati inammissibilmente riproposti con il ricorso, inidoneo a inficiare le conclusioni dei giudici di merito, in larga parte fondate su dati documentali, circa l'indebita appropriazione delle somme contestate: quella di quasi 11.000 euro, incassata da (omissis) al quale era stata versata dai condomini per il pagamento di fornitori e creditori del condominio, che poi dovettero subire ulteriori esborsi per far fronte ai debiti lasciati dall'amministratore; quella di quasi 7.000 euro, pari alla differenza fra quanto versato dai condomini e quanto risultante in due bilanci consuntivi, non essendo state le generiche fatture prodotte idonee a dimostrare la "loro inerenza ad un preciso servizio con correlato pagamento della prestazione" (pag. 6 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha evidenziato anche la irrilevanza delle dichiarazioni confessorie rese dal socio (omissis), in quanto la sua condotta sarebbe comunque avvenuta dopo la consumazione del reato di appropriazione indebita, considerato che, qualora oggetto della condotta sia il denaro, si ha interversione del possesso quando l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, lo specifico vincolo di destinazione ad esso impresso dal proprietario al momento della consegna (Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv. 274889; Sez. 2, n. 50672 del 24/10/2017, Colaianni, Rv. 271385; Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Forte, Rv. 270092; Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016, Danielis, Rv. 267086; da ultimo v. Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336, in motivazione).

3. Privo di fondamento, conseguentemente, è anche il secondo motivo di ricorso, poiché la regola che consente la condanna solo in assenza di ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua inosservanza si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); detto principio non consente alla Corte di cassazione di valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, una volta che tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola – come nel caso di specie – con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.

270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).

4. Il giudizio prognostico sfavorevole formulato dalla Corte di appello, che ha escluso di poter riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena una seconda volta, è stato supportato dalle valutazioni in precedenza espresse (pag. 6) circa la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto commesso.

Anche in questo caso il giudice di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale dando una motivazione per nulla illogica, per quanto sintetica.

5. La Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (la prima condotta di appropriazione è stata commessa a distanza di soli tre anni dagli ultimi fatti delittuosi di resistenza e lesione personale), con una incensurabile motivazione (cfr., ad es., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; da ultimo v. Sez. 3, n. 7408 del 09/02/2021, Cioni, non mass.), accompagnata anche da una valutazione circa l'intensità del dolo.

Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

6. Il motivo inerente alle statuizioni civili – come osservato dal Procuratore generale – è generico, in mancanza dell'allegazione (o quanto meno della riproduzione nel corpo della censura) del contenuto dei documenti attestanti l'asserita duplicazione della pretesa risarcitoria da parte delle parti civili, non essendovi elementi per ritenere sussistente, in difformità dalle valutazioni dei giudici di merito, una sovrapposizione fra le richieste formulate nel presente giudizio dai condomini costituitisi parte civile e quelle proposte dal condominio in sede civile.

E' poi inammissibile la doglianza in punto di provvisionale, considerato che, secondo il diritto vivente, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile

per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054).

7. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, tutte difese dall'avv. (omissis) , che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.

Così deciso il 3 marzo 2021.

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini



Il Presidente

Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 8 GIU. 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

